

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 originari del Brasile il massimale individuale è fissato a 5 250 000 ecu; che in data 4 aprile 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 2 giugno 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Brasile:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — — non plastificato — — plastificato

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(<sup>1</sup>) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.